



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N. 65/2015

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA NEGLI STESSI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI ORTONA – VARIANTE 5

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ortona,

- VISTO** il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – var. 4” approvato e reso esecutivo con ordinanza n° 98/2014 in data 23 dicembre 2014 con riferimento al complesso delle disposizioni riguardanti l'accosto alle strutture portuali del Porto di Ortona;
- RITENUTO** necessario apportare talune varianti al sopramenzionato regolamento al fine di perfezionare e rendere meglio fruibile all'utenza il contenuto del regolamento soprarichiamato;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 68, 74, 75, 179, 180, 181, 1174, 1195 del Codice della navigazione e 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – VAR 4)

L'articolo 4, comma 1, lettera b è sostituito come segue:

- b) **Banchina Mandracchio:** unità da pesca, unità adibite a servizi portuali, naviglio appartenente alle Forze Armate, addette a servizi di pubblico interesse;

L'articolo 14, comma 3 è sostituito come segue:

3. Aldilà dell'ormeggio nell'area di ancoraggio, come definita dall'articolo 2 lettera e) del presente regolamento e qualsiasi operazione svolta nell'ambito della Rada del Porto di Ortona deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima. Parimenti, nel bacino portuale, deve essere autorizzata qualsiasi attività mediante l'utilizzo di navi e galleggianti che esuli dall'espletamento di operazioni portuali con unità navale ormeggiata.

All'articolo 24 è aggiunto il seguente punto:

5. E' fatto divieto a chiunque di imbarcare/sbarcare da navi cui non sia stata concessa la Libera Pratica Sanitaria (LPS), anche se già attraccate in banchina né potranno essere iniziate le operazioni commerciali. E' esonerato dall'applicazione del presente punto il personale del Ministero della Salute ed al Pratico Locale del Porto di Ortona.

Fermo restando quanto sopra, il **Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona** è stato emendato al fine di rendere coerente la modifica dell'articoli che precedono pertanto occorre fare riferimento al testo coordinato e consolidato con le citate disposizioni così come trascritte nel "**Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – VAR. 5**" approvato con il successivo articolo 2 del presente provvedimento.

Articolo 2

(Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona – VAR. 5)

È approvata e resa esecutiva la **variante 5** (cinque) del "**Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona**", allegato alla presente Ordinanza.

Le disposizioni contenute nella variante 5 al citato regolamento, entrano in vigore, dalle ore 00.01 del 14 agosto 2015 sostituendo ed abrogando integralmente la versione del regolamento reso esecutivo a norma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 72/2012 in data 14/08/2012, dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 45/2013 in data 07/06/2013, dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 02/2014 in data 20 gennaio 2014, dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 76/2014 in data 18 settembre 2014 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 98/2014 in data 23 dicembre 2014.

Articolo 3

(Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 e/o 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 171/2005, se al comando di unità da diporto, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e relativo Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>.

L'Ordinanza n. 08/96 in data 04/04/1996 è abrogata.

Ortona, 12 agosto 2015

**f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola ATTANASIO**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
ORTONA

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA,
GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA NEGLI STESSI
DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI
NEL PORTO DI ORTONA – VAR. 5**





REGISTRAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI

Numero della Variante	Data di approvazione	Numero del Provvedimento
01	07/06/2013	Ordinanza n. 45/2013
02	20/01/2014	Ordinanza n. 02/2014
03	18/09/2014	Ordinanza n. 76/2014
04	23/12/2014	Ordinanza n. 98/2014
05	12/08/2015	Ordinanza n. 65/2015



INDICE

<u>TITOLO I</u>	- DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
<u>TITOLO II</u>	- NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' NAVALI NELLA RADA E NEL PORTO DI ORTONA	
<u>CAPO I</u>	- Ancoraggio nella rada di Ortona	pag. 6
<u>CAPO II</u>	- Navigazione, ormeggio e sosta delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona	pag. 8
<u>CAPO III</u>	- Navigazione, ormeggio e sosta delle unità da pesca nel Porto di Ortona	pag. 15
<u>CAPO IV</u>	- Navigazione, ormeggio e sosta delle unità da diporto nel Porto di Ortona	pag. 20

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<u>ALLEGATO 1</u>	- PORTO DI ORTONA
<u>ALLEGATO 2</u>	- AREA DI ANCORAGGIO DEL PORTO DI ORTONA
<u>ALLEGATO 3</u>	- BANCHINA COMMERCIALE
<u>ALLEGATO 4</u>	- MOLO MARTELLO
<u>ALLEGATO 5</u>	- BANCHINA NORD NUOVA
<u>ALLEGATO 6</u>	- BANCHINA DI RIVA E RIVA NUOVA
<u>ALLEGATO 7</u>	- MOLO TURISTICO E BANCHINA SARACENI
<u>ALLEGATO 8</u>	- ZONA RISERVATA ALL'ATTIVITA' VELICA A SCOPO DIDATTICO
<u>ALLEGATO 9</u>	- DOMANDA DI ACCOSTO
<u>ALLEGATO 10</u>	- COMUNICAZIONE DI PARTENZA
<u>ALLEGATO 11</u>	- COMUNICAZIONE DI CAMBIO ACCOSTO
<u>ALLEGATO 12</u>	- RICHIESTA DI ORMEGGIO PERMANETE NEL PORTO DI ORTONA
<u>ALLEGATO 13</u>	- RICHIESTA DI ORMEGGIO PROVVISORIO PER UNITA' DA PESCA



TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **(Scopo del Regolamento)**

1. Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare:
 - a) la navigazione delle navi e dei galleggianti, comprese le unità da pesca e da diporto, nell'ambito portuale di Ortona così come definito nel successivo articolo 2;
 - b) gli accosti nel suddetto ambito portuale nonché nella rada antistante il porto di Ortona;
 - c) le precedenza negli accosti, nelle manovre e nella navigazione. La loro particolare disciplina è determinata dalle peculiari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, e non entra in contrasto con il principio stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), al quale occorre sempre riferirsi in tutti i casi in cui si verifichi parità di situazione tra le specialità disciplinate nelle norme che seguono.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento tengono conto degli orientamenti normativi del Decreto Legislativo n. 203/2007 in materia di Port Security.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
 - a) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Ortona;
 - b) **Porto di Ortona:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali, costituita dallo specchio acqueo, racchiuso tra le dighe foranee, e dalle banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti, così come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**ALLEGATO 1**);
 - c) **Rada:** estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee del porto di Ortona avente raggio pari a 2 miglia nautiche con centro in corrispondenza del fanale di segnalamento del Molo Guardiano Nord;
 - d) **Area Diportistica del Porto di Ortona:** specchio acqueo e relative strutture, incluso nel porto di Ortona, delimitato a sud dalla "Banchina Saraceni", a est dal "Molo turistico";
 - e) **Area di ancoraggio:** zona di mare compresa nel raggio di 0,7 miglia nautiche dal punto avente coordinate LAT. 42° 22' 30" N - LONG. 014° 26' 30" E, che, per le caratteristiche morfologiche della costa e per i fondali non elevati, risulta la più idonea all'ancoraggio di navi (**ALLEGATO 2**);
 - f) **Navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave indica sia le navi sia i galleggianti come sopra definiti.



- g) **Unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale ovvero munite di licenza di pesca;
- h) **Unità da diporto:** le unità come definite dal D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche;
- i) **Unità navale:** categoria generica che comprende le unità di cui alle precedenti lettere f), g) e h).

Articolo 3 **(Ambito di applicazione)**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le unità navali che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano od effettuano operazioni commerciali nel Porto di Ortona.

Articolo 4 **(Destinazione d'uso dei moli e delle banchine)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nell'ambito del porto di Ortona le infrastrutture portuali, così come identificati nell'**ALLEGATO 1** hanno, salvo eventuali deroghe concesse dall'Autorità Marittima, le seguenti destinazioni:

- a) **Molo Mandracchio:** unità da pesca e Rimorchiatori Portuali;
- b) **Banchina Mandracchio:** unità da pesca, unità adibite a servizi portuali, naviglio appartenente alle Forze Armate, addette a servizi di pubblico interesse;
- c) **Banchina Commerciale:** unità da pesca, naviglio mercantile e speciale fino a 250 G.T. (planimetria e numerazione delle bitte in **ALLEGATO 3**);
- d) **Molo Martello:** naviglio passeggeri e mercantile (planimetria e numerazione delle bitte d'ormeggio in **ALLEGATO 4**);
- e) **Banchina Nord Nuova:** naviglio mercantile (planimetria e numerazione delle bitte d'ormeggio in **ALLEGATO 5**);
- f) **Banchina di Riva Nuova:** naviglio mercantile (planimetria e numerazione delle bitte d'ormeggio in **ALLEGATO 6**);
- g) **Banchina di Riva:** naviglio mercantile (planimetria e numerazione delle bitte d'ormeggio in **ALLEGATO 6**);
- h) **Molo Turistico e Banchina Saraceni:** unità da diporto (planimetria e numerazione delle bitte del Molo Turistico in **ALLEGATO 7**).

Articolo 5 **(Sinistri, danni ed eventi di rilievo)**

1. L'unità navale che, in porto ovvero in rada, arrechi danno alle attrezzature, ad infrastrutture portuali o ad altre navi, ovvero che riporti avarie che la costringano a fermarsi o che ne limitino la pronta manovrabilità, o che registri a bordo qualsiasi evento di rilievo coinvolgente l'unità ovvero l'equipaggio, deve darne immediato avviso, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dalla medesima Autorità.



Articolo 6 (Deroghe)

1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere occasionalmente concesse, con provvedimento espresso dell'Autorità Marittima, previa richiesta scritta, adeguatamente motivata, da depositarsi almeno entro 72 ore lavorative. L'eventuale deroga è concessa in presenza di accertate e particolari circostanze tecnico-operative o di altre situazioni valutate dall'Autorità Marittima e comunque tali da non essere pregiudizievoli per l'assetto complessivo di sicurezza del Porto di Ortona e delle opere portuali.

Articolo 7 (Tutela delle infrastrutture e degli arredi portuali)

1. In fase di ormeggio/disormeggio nonché in presenza di condizioni meteomarine avverse i comandanti, o chi ne fa le veci nel caso di unità all'ormeggio, sono tenuti ad adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino.

2. Nel caso di danni provocati ad opere portuali l'Autorità Marittima non autorizzerà la partenza all'unità coinvolta fino a quando il danno cagionato non verrà ripristinato ovvero non sarà effettuato un deposito cauzionale a favore della Capitaneria dell'importo, quantificato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo e Sardegna, a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni, in aderenza all'art. 75 del Codice della Navigazione.

Articolo 8 (Comunicazioni)

1. Tutte le navi e tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca professionale oltre le 3 miglia nautiche dalla costa, hanno l'obbligo di comunicare, in lingua italiana o in lingua inglese, via radio VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz) alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto:

- a) Navi in arrivo:
 - l'ora del passaggio al traverso dell'imboccatura portuale, ovvero l'ora e le coordinate del punto di fonda all'interno dell'area di ancoraggio;
 - l'ora di ormeggio in banchina e la denominazione della stessa;
- b) Navi in partenza:
 - l'ora di disormeggio dalla banchina;
 - l'ora del passaggio al traverso dell'imboccatura portuale e la destinazione;
- c) Navi in movimento per cambio accosto:
 - l'ora di disormeggio dalla banchina;
 - l'ora di ormeggio presso la banchina di destinazione e la denominazione della stessa.

Articolo 9 (Servizio di Pilotaggio e punti di contatto)

1. Il Servizio di Pilotaggio per l'ingresso e l'uscita dal porto di Ortona, è espletato dal Pratico Locale del Porto di Ortona secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento del servizio di Pilotaggio.



2. Il Pratico Locale del Porto di Ortona potrà essere contattato via radio Canale 12 VHF, mediante il numero di cellulare +39 347 3930896 ovvero numero di rete fissa +39 085 9067120 utilizzando, quale zona di imbarco a bordo dell'unità, il punto nautico avente le seguenti coordinate (WGS84):

Latitudine: 42° 21' 00" N

Longitudine 014° 26' 30" E

3. Tutte le unità, superiori a 500 t.s.l., che intendano fare ingresso e/o uscita dal porto di Ortona, dovranno obbligatoriamente avvalersi del servizio reso dal Pratico Locale del Porto di Ortona.

4. Le unità passeggeri, impegnate in servizio di linea (ai sensi del D.lgs. 28/2001), possono fare ingresso e/o uscita dal Porto di Ortona senza l'utilizzo del servizio di pratico locale, previo accertamento di un'adeguata familiarizzazione dei Comandanti di dette unità con le peculiari caratteristiche del Porto mediante l'esecuzione di un congruo numero di manovre da stabilirsi a cura dell'Autorità Marittima, di concerto con il Pratico Locale.

Articolo 10 **(Servizio di Rimorchio)**

1. Il Servizio di Rimorchio per l'ingresso e l'uscita dal porto di Ortona, è espletato dalla Società Concessionaria del Servizio di Rimorchio nel Porto di Ortona a norma del "Regolamento unico per il Servizio di Rimorchio delle navi nelle rade e nei Porti di Pescara, Ortona e Vasto" reso obbligatorio con Ordinanza n. 76/2006 in data 05/10/2006.

2. Per il porto di Ortona vige altresì l'obbligo di avvalersi del Servizio di Rimorchio per determinate tipologie di unità come di seguito elencate:

a) Stazza Lorda (Gross Tonnage) pari a 5.000 G.T. ed oltre dotate di apparato propulsivo monoelica sprovviste di elica di manovra (Bow Thruster) ovvero dotate di elica di manovra (Bow Thruster) fuori servizio;

b) Stazza Lorda (Gross Tonnage) pari a 7.500 G.T. ed oltre, indipendentemente dal tipo di propulsione.

2.1. In tutti gli altri casi l'utilizzo del/dei rimorchiatore/i portuale/i è richiesto sulla base del *professional judgement* del Pratico Locale del Porto di Ortona.

3. In deroga all'obbligo di cui sopra, gli armatori delle navi regolarmente impiegate in servizio di linea, così come definito in aderenza all'art. 1 lettera f del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, potranno depositare istanza di deroga alla Capitaneria di Porto di Ortona.

4. La deroga potrà essere concessa, con nulla-osta dell'Autorità Marittima, solo a seguito dell'effettuazione di almeno una manovra in ingresso in porto ed una manovra in uscita dal porto eseguita alla presenza del Pratico Locale del Porto di Ortona e a seguito delle valutazioni tecniche del Pratico medesimo che redigerà apposita specifica dichiarazione.

Articolo 11 **(Rinvio a disposizioni particolari)**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono integrate con quelle contenute nelle ordinanze, meglio specificate nelle premesse, relative a:



- o regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del porto di Ortona;
- o esecuzione di lavori a bordo di navi con uso di fiamma;
- o circolazione nell'ambito portuale.



TITOLO II

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' NAVALI NELLA RADA E NEL PORTO DI ORTONA

CAPO I

ANCORAGGIO NELLA RADA DI ORTONA

Articolo 12

(Accesso all'area di ancoraggio del Porto di Ortona)

1. Le navi e i galleggianti che intendano utilizzare l'area di ancoraggio del porto di Ortona devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, a mezzo VHF/FM canale 16 (156,800 Mhz), e rispettare le disposizioni contenute nel presente capo.

2. Le navi e i galleggianti in attesa di ormeggiare all'interno del porto di Ortona, hanno l'obbligo di ancorarsi all'interno dell'area di ancoraggio del porto di Ortona così come definita dal precedente articolo 2 lettera e).

3. Per le citate unità, all'atto dell'arrivo in rada, è obbligatorio comunicare su canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz) i seguenti dati:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) ora di ancoraggio e tempo previsto per l'ingresso in porto;
- c) posizione del punto di fonda;
- d) eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

4. Le navi e i galleggianti che intendano utilizzare, quale punto di sosta temporanea, l'area di ancoraggio del Porto di Ortona, senza prevedere alcun accosto nel medesimo porto, sono tenute a comunicare a mezzo VHF, con chiamata sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz), alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona, con almeno 30 minuti di anticipo, i seguenti dati:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) bandiera, numero e porto d'iscrizione;
- c) porto di provenienza e porto di destinazione;
- d) tipo e quantità del carico a bordo (se vuota dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- e) ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- f) posizione del punto di fonda;
- g) numero delle persone a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- h) motivo dell'ancoraggio;
- i) eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

5. Le navi ed i galleggianti che intendono lasciare l'area di ancoraggio devono comunicare all'Autorità Marittima le seguenti notizie:

- a) nome della nave e nominativo internazionale;
- b) ora di partenza;
- c) porto di destinazione ed E.T.A. (tempo stimato di arrivo);



Articolo 13 ***(Disposizioni relative alla sosta nell'area di ancoraggio)***

1. Le navi ed i galleggianti alla fonda devono garantire la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) mantenere per tutto il periodo l'assetto di navigazione;
- b) mantenere un efficace servizio di guardia da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- c) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- d) mostrare fanali e segnali prescritti dalla Colreg '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "Bravo" del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile per 360° ;
- e) emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
- f) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
- g) verificare le coordinate del punto di fonda ogni ora e comunicare all'Autorità Marittima ogni eventuale variazione.

2. I galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistiti continuamente da uno o più rimorchiatori di adeguata potenza che devono permanere nelle immediate vicinanze. Pari obbligo è imposto a tutte le navi qualora abbiano, per qualsiasi motivo, l'organo propulsore e/o mezzo di governo inutilizzabile o inefficiente.

3. È facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ritenuto necessario ed opportuno e per motivi di sicurezza, disporre l'invio di rimorchiatori in assistenza di navi e galleggianti alla fonda con oneri a carico del comando di bordo delle citate unità.

4. Non sono consentiti, salvo espresso nulla osta della Capitaneria di Porto di Ortona, lavori di manutenzione a bordo delle unità navali in sosta nel punto di ancoraggio. Potranno essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, solo piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza delle navi, o da non comportare rischi di inquinamento.

Articolo 14 ***(Divieti)***

1. È fatto divieto di ancoraggio alle navi che trasportano merci pericolose a meno che non abbiano previsione di effettuare operazioni commerciali nel porto di Ortona.

2. Nell'area di ancoraggio del porto di Ortona è vietato:

- a) il transito delle unità da diporto;
- b) l'esercizio della pesca e qualsiasi attività inerente l'uso del mare non riconducibile alle manovre di ancoraggio nella rada;
- c) avvicinarsi a meno di 0,3 miglia alle navi in manovra o alla fonda.

3. Aldilà dell'ormeggio nell'area di ancoraggio, come definita dall'articolo 2 lettera e) del presente regolamento, qualsiasi operazione svolta nell'ambito della Rada del Porto di Ortona deve essere autorizzata dall'Autorità Marittima. Parimenti, nel bacino portuale, deve essere autorizzata qualsiasi attività mediante l'utilizzo di navi e galleggianti che esuli dall'espletamento di operazioni portuali con unità navale ormeggiata

4. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo le unità militari e delle forze di polizia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici nonché quelli destinati a particolari attività espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima.





CAPO II

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI ORTONA

Articolo 15

(Navigazione da/per le banchine ed ai moli del Porto di Ortona)

1. La navigazione all'interno del bacino di manovra del Porto di Ortona è soggetta alle prescrizioni di fondale previste nel Piano Nautico del Porto di Ortona (Carta n. 212 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana).

2. È vietato a qualunque unità navale, ancorarsi e/o sostare entro un raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura del porto di Ortona e dall'estremità del Molo Guardiano Nord.

Articolo 16

(Velocità di sicurezza requisiti di ingresso nell'ambito portuale)

1. Ogni unità navale in transito, in entrata o in uscita dal bacino portuale deve procedere alla minima velocità di governo, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo, tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità presenti in porto.

2. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle sole unità navali dirette a punti di ancoraggio, accosti ovvero cantieri navali racchiusi all'interno del porto di Ortona e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 17

(Utilizzo dei moli e delle banchine)

1. Ai fini della sicurezza della navigazione e portuale ai moli ed alle banchine indicate nell'articolo 4 è consentito l'accosto e l'ormeggio alle navi aventi le seguenti caratteristiche determinate in base al livello medio del mare:

- a) **Banchina Nord Nuova:** navi con pescaggio massimo di mt. 6.80 e l.f.t. massima di mt. 200, fatta eccezione per le navi cisterna dirette al terminal petrolifero che non potranno superare i 135 mt. di l.f.t.
- b) **Molo Martello:** navi con pescaggio massimo di mt. 5.70 e l.f.t. massima di mt. 110;
- c) **Banchina di Riva Nuova:** navi con pescaggio massimo di mt. 5,70 e l.f.t. massima di mt. 180;
- d) **Banchina di Riva:** navi con pescaggio massimo di mt. 5,70 e l.f.t. massima di mt. 180;
- e) **Molo Mandracchio (lato sud):** navi con pescaggio massimo di mt. 5.70 e l.f.t. massima di mt. 50.

2. L'Autorità Marittima, in caso di particolari esigenze, può, previa presentazione di motivata istanza con le modalità previste nell'art. 6, derogare alle disposizioni del presente articolo.



Articolo 18

(Richiesta di accosto – Comunicazione di Partenza/cambio Accosto)

1. Tutte le navi potranno fare ingresso e navigare all'interno del porto di Ortona unicamente al fine di raggiungere, lasciare o cambiare gli accosti.
2. Le navi non pianificate ai fini delle operazioni portuali, così come definite dalla Legge n. 84/1994, devono rimanere in attesa nell'area di ancoraggio.
3. È parimenti vietato, senza preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima, l'ingresso in porto a navi destinate al disarmo o, altresì, destinate ad effettuare lavori presso le banchine pubbliche.
4. In ogni caso l'ingresso, l'uscita e il cambio degli accosti deve essere previamente autorizzato dall'Autorità Marittima. Detta autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse e/o di sicurezza marittima e portuale.
5. Tutte le navi in navigazione ed ormeggiate nel porto di Ortona devono fare ascolto radio continuativo sui canali VHF/FM canale 16 e canale 12.
6. L'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle navi e/o galleggianti in arrivo nel porto di Ortona deve presentare all'Autorità Marittima, **con almeno 24 ore di anticipo sulla data di previsto arrivo**, una "domanda di accosto", conforme al modello in **ALLEGATO 9**, in duplice copia di cui una in bollo vigente.
7. La domanda di accosto, qualora la durata del viaggio prevista sia inferiore a 24 ore, deve pervenire all'Autorità Marittima prima che la nave lasci il porto di provenienza.
8. Le citate comunicazioni potranno essere inviate anche tramite telefax o sistemi telematici e successivamente regolarizzate con la dovuta imposta di bollo.
9. Le suddette richieste dovranno essere integrate da ogni eventuale impegnativa necessaria per ormeggi soggetti a prescrizioni, o da ogni dichiarazione aggiuntiva prevista dalla vigente normativa nazionale ed internazionale per il trasporto delle merci pericolose e/o carichi speciali.
10. In particolare dovrà essere allegata alla domanda di accosto, copia dell'assicurazione della nave relativa alla prevenzione da inquinamenti da bunker di cui alla Legge 01 febbraio 2010, n. 19 nonché copia del certificato di assicurazione come previsto dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 111.
11. **Ogni variazione di orario rispetto a quelli indicati nei format in ALLEGATO 9-10-11 deve essere immediatamente comunicate in forma verbale (via radio/via telefonica) all'Autorità Marittima.** Le variazioni di orario superiori alle 2 (due) ore (in anticipo ovvero posticipo) rispetto all'orario indicato nei predetti format devono pervenire per iscritto all'Autorità Marittima. In ogni caso la nave che ha ultimato le operazioni portuali è tenuta a lasciare l'ormeggio nel minor tempo possibile, salvo eventuale nulla osta da parte dell'Autorità Marittima alla permanenza in banchina. Analogamente, la nave all'ormeggio che non effettua operazioni portuali per qualunque motivo, dovrà lasciare l'ormeggio nel minor tempo possibile, salvo diverso avviso della Autorità Marittima.
12. Alle ore 12.00 di ogni giorno la situazione degli ormeggi, movimenti e partenze diviene definitiva mediante la redazione di un apposito programma ormeggi visibile presso la Sezione Tecnica che avrà validità dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno successivo. L'accettazione di eventuali variazioni presentate dopo le ore 12.00 sarà confermata entro e non oltre le ore 14.00 mediate variazione di detto programma.



13. Il personale dei servizi portuali (Ormeggiatori, Rimorchiatori nonché il Pratico Locale) non potranno espletare alcun servizio avente ad oggetto navi non inserite nell'apposito programma.

14. L'ormeggio di punta (andana) è consentito solo a seguito di apposito nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima previa presentazione di motivata istanza da parte del richiedente e previo segnalamento del punto di fonda delle ancore.

15. Prima della partenza, l'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle navi e/o galleggianti ormeggiate nel porto di Ortona deve presentare all'Autorità Marittima, una "comunicazione di partenza", conforme al modello in **ALLEGATO 10**, in duplice copia esente da imposta di bollo.

16. Parimenti, in caso di cambio accosto, l'armatore o l'agente marittimo raccomandatario delle navi e/o galleggianti ormeggiate nel porto di Ortona deve presentare all'Autorità Marittima, una "comunicazione di cambio accosto", conforme al modello in **ALLEGATO 11**, in duplice copia esente da imposta di bollo.

17. Le navi ormeggiate lungo le banchine del Porto di Ortona, che per qualsiasi motivo interrompono le operazioni portuali per un periodo superiore o uguale alle 4 (quattro) ore, su richiesta di altri operatori portuali interessati all'accosto, devono liberare l'ormeggio a favore di questi ultimi. Dette unità raggiungeranno l'area di ancoraggio del Porto acquisendo comunque la priorità per il successivo ingresso in porto.

18. Nel caso di navi che trasportano merci solide alla rinfusa in transito, alla "domanda di accosto" prevista dall'allegato 9 deve essere allegata l'*individual schedule* di cui al codice IMSBC relativo ad ogni singolo carico in transito (ovvero al *Tentative Bulk Cargo Shipping Name* in caso di carico non elencato) contenente le caratteristiche tecniche e di sicurezza dei carichi in transito

Articolo 19 **(Autorizzazione all'accosto)**

1. Per l'assegnazione degli accosti, l'Autorità Marittima osserva, salvo quanto espressamente previsto nei successivi articoli, l'ordine di arrivo delle navi. Si considera arrivata la nave che giunge entro l'area di ancoraggio del Porto di Ortona.

2. L'autorizzazione all'ingresso ed all'accosto nonché l'assegnazione dell'ormeggio è posta in calce alla domanda di cui all'articolo precedente.

3. L'accosto assegnato, se non diversamente dichiarato in forma scritta dal Comandante della Nave ovvero dal Raccomandatario Marittimo, è da considerarsi accettato e ritenuto idoneo all'ormeggio dell'unità.

4. Parimenti, se l'accosto assegnato non dovesse soddisfare le esigenze operative legate all'esecuzione delle operazioni portuali, il Comandante della nave ovvero il Raccomandatario Marittimo possono depositare dichiarazione scritta di rinuncia all'Autorità Marittima.

5. Al fine di facilitare l'identificazione degli accosti, ciascuna banchina/molo è suddiviso per spazi individuati dalle singole bitte: ogni bitta è identificata da una numerazione così come riportata negli allegati n. 3 – 4 – 5 e 6.



Articolo 20 ***(Priorità nei movimenti e negli accosti)***

1. L'ingresso e l'uscita, la navigazione e l'ormeggio delle navi nel porto di Ortona è stabilito con il seguente ordine di priorità:

- a) navi cisterna destinate al trasporto di merci pericolose in uscita;
- b) navi cisterna destinate al trasporto di merci pericolose in entrata;
- c) navi che trasportano merci pericolose in uscita;
- d) navi che trasportano merci pericolose in entrata;
- e) navi passeggeri di linea in uscita;
- f) navi passeggeri di linea in entrata;
- g) navi passeggeri non di linea in uscita;
- h) navi passeggeri non di linea in entrata;
- i) navi da carico di linea in uscita;
- j) navi da carico di linea in entrata;
- k) navi da carico in uscita;
- l) navi da carico in entrata;
- m) navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- n) navi dirette ai cantieri navali per lavori o in movimento tra le banchine per motivi diversi da operazioni commerciali.

2. L'autorità Marittima si riserva di modificare il summenzionato ordine di precedenza per esigenze legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia dell'ambiente marino nonché in relazione ad esigenze di natura tecnico-operativa conseguenti all'ormeggio di naviglio militare.

Articolo 21 ***(Accosti preferenziali)***

1. Alle navi di linea, sia passeggeri che merci, possono essere attribuiti accosti preferenziali.

2. Per ottenere l'accosto preferenziale, l'armatore o l'agente marittimo deve presentare apposita istanza almeno un mese prima della data di prevista attivazione della linea.

3. Alle navi cisterna dirette al terminal petrolifero dell'ENI è attribuito l'accosto compreso dalla bitta n. 12 alla bitta n. 18 della banchina Nord Nuova;

4. Alle navi passeggeri di lunghezza f.t. non superiore a mt. 110 e pescaggio massimo di m. 5.70 è attribuito l'accosto preferenziale al molo Martello ovvero al lato sud della Banchina Mandracchio.

5. Tutte le altre navi dovranno indicare, in seno all'istanza di cui all'articolo 18, l'accosto che intendono utilizzare e potranno richiedere di ormeggiare nei sopraccitati accosti preferenziali, solo quando non sia previsto l'arrivo di navi passeggeri o navi cisterna, impegnandosi per iscritto (da allegare alla domanda di accosto/comunicazione cambio accosto) a lasciare comunque libero l'ormeggio, a proprie spese, anche interrompendo le eventuali operazioni, all'arrivo della nave avente la preferenza.

6. Per ragioni connesse ad esigenze operative o alla sicurezza della navigazione, è facoltà dell'Autorità Marittima variare gli accosti indicati o richiesti. Non potranno essere



imputate alcune spese a carico dell'Autorità Marittima come conseguenza di movimenti richiesti dalla stessa.

7. L'accosto preferenziale assegnato potrà essere revocato per ragioni di pubblico interesse, per non uso o cattivo uso da parte dell'assegnatario.

Articolo 22

(Concorrenza di istanze per accosti preferenziali)

1. Qualora siano avanzate istanze ai sensi dell'art. 18 per navi di linea in concorso tra loro, l'Autorità Marittima procederà all'esame comparato delle richieste di accosto, dando precedenza a chi risponda ai seguenti criteri preferenziali:

- a) maggiori garanzie di proficua esecuzione del servizio, in relazione alle capacità tecnico-operative del richiedente e al numero degli accosti settimanali;
- b) nel caso di istanze equivalenti secondo il criterio di cui al punto precedente, verrà preferita l'istanza dell'armatore che abbia già effettuato nell'anno precedente la linea richiesta ed intenda riproporla a beneficio di un'unità di caratteristiche almeno equivalenti ovvero maggiori.

2. Qualora non ricorrano criteri di preferenza si procederà all'assegnazione degli accosti tenendo conto della priorità della presentazione dell'istanza.

Articolo 23

(Obblighi durante la navigazione nel porto)

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:
 - a) tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza;
 - b) procedere ad una velocità di sicurezza come definita dall'articolo 16;
 - c) adottare tutte le misure previste dalla Colreg '72 con particolare riferimento all'utilizzo dei fanali di navigazione e dei prescritti segnali acustici;
 - d) in caso di nebbia, segnalare la propria presenza con i previsti segnali acustici;
 - e) mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 e 12 VHF/FM.

Articolo 24

(Obblighi durante la sosta in porto)

1. Durante la sosta in porto, tutte le navi devono:
 - a) ormeggiare di fianco in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre navi;
 - b) effettuare l'ormeggio a regola marinaresca (con cavi idonei, sufficientemente elastici ed in numero sufficiente) allo scopo di non creare pericoli o danni derivanti dai movimenti subiti a causa del normale transito di navi negli specchi acquei prospicienti l'accosto effettuando, altresì, un periodico controllo relativo alla tesatura degli stessi durante lo svolgimento delle operazioni portuali;
 - c) nel caso di ormeggio di punta (andana) avere, di regola, due ancore in mare, e di poppa, cavi di numero e resistenza adeguati;
 - d) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per fronteggiare eventuali emergenze, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
 - e) appennellare i cavi di rimorchio poppa-prora per eventuali manovre di emergenza;



- f) garantire la permanenza a bordo di personale idoneo all'effettuazione di eventuali manovre di disormeggio in urgenza;
- g) tenere le ancore in cubia o in posizione tale da non creare pericoli o danni.;
- h) evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio.
- i) mantenere l'ascolto radio continuo sui canali VHF 16 e 12;
- j) apporre apposita segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio e le attrezzature di bordo occupino la banchina in modo tale da costituire pericolo per i veicoli o le persone in transito;
- k) tenere le imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
- l) ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di Security, avendo cura, in particolare, di disporre un servizio di guardia sullo scalandrone finalizzato alla vigilanza degli ingressi a bordo;
- m) attivare punti luce addizionali nel lato prospiciente la banchina ed illuminare sufficientemente la zona dello scalandrone;
- n) non ammettere l'accesso né la discesa di alcuno fino al rilascio, anche via radio, della libera pratica sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria;
- o) tenere disattivati i radar di bordo;
- p) mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. – *Automatic Identification System* (articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2005 - per le unità che hanno l'obbligo di detto dispositivo). Sarà cura del Comandante dell'unità notificare in forma scritta all'Autorità Marittima eventuali malfunzionamenti ovvero disattivazioni del dispositivo in parola.

2. Le navi all'ormeggio non possono spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

3. Le navi ormeggiate lungo le banchine del Porto di Ortona, che per qualsiasi motivo interrompono le operazioni portuali per un periodo superiore o uguale alle 4 (quattro) ore, su richiesta di altri operatori portuali interessati all'accosto, devono liberare l'ormeggio a favore di questi ultimi. Dette unità raggiungeranno l'area di ancoraggio del Porto acquisendo comunque la priorità per il successivo ingresso in porto

4. La Capitaneria di Porto di Ortona, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali. Potrà ordinare, altresì, l'utilizzo del rimorchiatore portuale. Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del presente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento d'ufficio.

5. E' fatto divieto a chiunque di imbarcare/sbarcare da navi cui non sia stata concessa la Libera Pratica Sanitaria (LPS), anche se già attraccate in banchina né potranno essere iniziate le operazioni commerciali. E' esonerato dall'applicazione del presente punto il personale del Ministero della Salute ed al Pratico Locale del Porto di Ortona.

Articolo 25

(Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto)

1. A bordo delle navi in sosta nel porto di Ortona devono essere presenti le seguenti aliquote minime d'equipaggio, atte a garantire che la nave sia sempre pronta a muovere, nonché a mantenere sempre in efficienza gli impianti ed i servizi di bordo per far fronte a particolari esigenze, in particolar modo in caso di incendio:



- n. 2 ufficiali di coperta, di cui uno ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra e le operazioni commerciali in corso; per le navi di stazza lorda non superiori a 500 tonn. è sufficiente un solo ufficiale di coperta, ovvero il nostromo se la tabella non prevede altri ufficiali oltre il Comandante, purchè ritenuto idoneo da quest'ultimo a dirigere la manovra e le operazioni commerciali in corso.
- n. 1 ufficiale di macchina in possesso di abilitazioni alla conduzione dell'apparato motore installato sulla nave.
- il 50% del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo.

2. Le navi dotate di squadra di Vigili del Fuoco hanno l'obbligo di mantenere un terzo dei componenti della squadra a bordo e pronti per ogni evenienza.

3. Per i galleggianti dovranno essere prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale. **I nominativi ed i numeri telefonici di reperibilità dei menzionati responsabili devono essere allegati alla domanda di accosto di cui all'ALLEGATO 9.**

Articolo 26 **(Navi in disarmo)**

1. Presso le banchine operative del Porto di Ortona è vietata la sosta delle navi in disarmo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. In tali casi, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di custodia e/o guardiania, con le modalità stabilite caso per caso dall'Autorità Marittima.

Articolo 27 **(Lavori a bordo di navi in sosta nel porto)**

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo, con le merci depositate in banchina, ed, in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. Dette piccole manutenzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 272/99, D.Lgs. 81/08 e ad ogni altra eventuale norma di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I lavori ad unità che comportino l'utilizzo di qualunque tipo di mezzo in banchina (gru carrelli ecc.), dovranno essere autorizzati dall'Autorità Marittima.

3. È vietata la pitturazione delle murate esterne della nave.

4. Tali divieti potranno essere derogati a giudizio dell'Autorità Marittima solo in caso di comprovata necessità.

Articolo 28 **(Norme per la prevenzione degli incendi)**

1. È vietato l'uso di fonti termiche a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Ortona, salva preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima da rilasciarsi secondo le norme contenute nell'Ordinanza n. 08/2006 in data 03 aprile 2006, meglio citata nelle premesse.



2. In caso di incendio il Comandante dell'unità, o il personale presente a bordo, dovrà avvisare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ortona, mettendo in atto ogni possibile intervento utile a limitare o domare l'incendio.

3. Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel porto di Ortona è vietato accendere qualsivoglia fuoco, utilizzare fiamme libere ovvero attivare qualsiasi altra fonte di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.



CAPO III

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DELLE UNITA' DA PESCA NEL PORTO DI ORTONA

Articolo 29

(Classificazione delle unità da pesca ai fini della gestione degli ormeggi)

1. Le unità da pesca, che scalano il porto di Ortona, si distinguono in tre categorie:
 - a) unità da pesca autorizzate ad ormeggiarsi e stazionare stabilmente nel porto di Ortona;
 - b) unità da pesca che accedono al porto di Ortona limitatamente all'effettuazione di operazioni commerciali;
 - c) unità da pesca che accedono al porto di Ortona per l'occasionale rifugio per comprovate ragioni di sicurezza della navigazione (avarie, condizioni meteorologiche avverse etc.).

Articolo 30

(Unità da pesca autorizzate ad ormeggiarsi e stazionare stabilmente nel porto di Ortona)

1. Appartengono a detta categoria le unità da pesca che risultano iscritte nei registri della Capitaneria di Porto di Ortona nonché tutte le unità che, previa formale autorizzazione scritta della Capitaneria di Porto di Ortona possono ormeggiare stabilmente presso la Banchina Commerciale.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in fase di ormeggio, l'accosto delle unità da pesca nel porto non può avvenire senza la **preventiva autorizzazione**, resa dalla Capitaneria di Porto di Ortona previa valutazione delle condizioni di sicurezza e nell'ambito degli spazi di ormeggio effettivamente disponibili.

3. La sopraccitata autorizzazione può essere di 2 tipi:

- a) permanente
- b) provvisoria

4. L'autorizzazione di tipo permanente è da ritenersi implicitamente concessa qualora l'Autorità Marittima non invii comunicazione di diniego nei 5 giorni lavorativi (fa fede la data di invio del diniego) dalla presentazione di **istanza scritta (ALLEGATO 12)** alle unità che soddisfano contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- iscrizione dell'impresa di pesca nei Registri Imprese di Pesca di Ortona;
- iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Ortona ovvero, per le navi maggiori, nelle matricole della Direzione Marittima di Pescara;
- utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto di Ortona per l'ormeggio nonché ai fini dell'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.

5. L'autorizzazione di tipo provvisorio valevole un anno è da ritenersi implicitamente concessa qualora l'Autorità Marittima non invii comunicazione di diniego nei 5 giorni lavorativi (fa fede la data di invio del diniego) dalla presentazione di **apposita istanza scritta (ALLEGATO 13)**, da inviarsi alla Capitaneria di Porto di Ortona anche a mezzo fax, almeno 7 (sette) giorni prima del previsto ormeggio in Porto.



6. Ogni Autorizzazione potrà essere revocata dalla Capitaneria di Porto di Ortona per i seguenti motivi:

- a. per scarso o scorretto utilizzo dell'ormeggio;
- b. qualora vengano a mancare i requisiti previsti per ottenerla;
- c. in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino;
- d. qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che ne rendano opportuna la revoca;
- e. qualora l'unità lasci il porto per un periodo superiore a 15 giorni calendariali senza aver preventivamente informato la Capitaneria di Porto di Ortona.

Articolo 31

(Unità da pesca che accedono al porto di Ortona limitatamente all'effettuazione di operazioni commerciali)

1. Lo svolgimento di attività commerciali (sbarco prodotto ittico) nel porto di Ortona è consentito, a tutte le unità da pesca, presso la Banchina Commerciale del porto di Ortona.

2. Al termine delle operazioni commerciali, le unità da pesca prive di autorizzazione di ormeggio (di tipo permanente/provvvisorio) devono immediatamente lasciare il Porto di Ortona.

Articolo 32

(Unità da pesca che accedono al porto di Ortona per l'occasionale rifugio per comprovate ragioni di sicurezza della navigazione)

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche ovvero di avarie, le unità in transito sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'ormeggio in porto.

2. La permanenza nel porto delle unità deve durare il tempo strettamente necessario al ripristino delle avarie riscontrate nonché al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Articolo 33

(Posti di ormeggio)

1. Sono destinati all'ormeggio dei motopescherecci in possesso della prevista autorizzazione all'ormeggio (permanente/provvvisorio) le seguenti banchine/moli:

a) **Banchina Commerciale:**

- Destinata principalmente ad unità di medio e grosso tonnellaggio, con esclusione della zona di banchina compresa tra l'infrastruttura di *security* (cancello) e la radice del molo Martello;
- È consentito l'ormeggio "a pacchetto" fino ad un massimo di n° 5 (cinque) unità pronte a muovere entro 15 minuti.
- L'ormeggio fino alla 23^a bitta, a partire dalla radice della Banchina Commerciale, è di massima destinato alle unità di categoria a) – ad esclusione dell'area compresa tra la 11^a e la 15^a bitta riservata all'ormeggio della nave scuole San Tommaso ed ai *supply vessel* in servizio di appoggio piattaforme;



- L'ormeggio dalla 23^a alla 30^a bitta, è di massima destinato alle unità di categoria b).
- b) **Banchina Mandracchio**: destinata all'ormeggio di punta di unità di piccolo e medio tonnello di massima destinato alle unità di categoria a).
- c) **Molo Mandracchio (lato nord)**: destinato all'ormeggio a pacchetto su disposizione del Nostro del Porto di unità di piccolo e medio tonnello di massima della categoria a), ad **esclusione della testata del molo dove è sempre vietato l'ormeggio**.

2. Tutte le unità da pesca, per ormeggiare e/o esercitare attività commerciali, ivi compreso lo sbarco di prodotto ittico, presso le altre banchine del porto devono richiedere ed ottenere, **anche in forma verbale**, preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

3. L'ormeggio, se non diversamente dichiarato in forma scritta dal Comandante dell'unità da pesca ovvero dall'Armatore, è da considerarsi accettato e ritenuto idoneo e sicuro in base alle caratteristiche dell'unità anche in riferimento alle altre unità ormeggiate a "pacchetto".

Articolo 34 **(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)**

1. Durante la navigazione e sosta nell'ambito portuale i motopesca dovranno:

- a) procedere alla minima velocità di governo tale da non causare onde di riflesso che possano cagionare danni alle altre unità ormeggiate in porto.
- b) nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
- c) fare ascolto continuo sul canale 16 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all'interno del porto;
- d) segnalare, la propria presenza in caso di nebbia, con i segnali sonori previsti dalla vigente normativa;
- e) mantenere, per quanto applicabile, sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. (articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2005 - per le unità che hanno l'obbligo di detto dispositivo).

2. Durante la sosta in ambito portuale i motopesca dovranno:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la scarica del pescato degli altri motopesca;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare eventi dannosi alle infrastrutture portuali ed alle altre unità;
- c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
- d) comunicare via radio o tramite fax (085/9061461), quando l'unità rimane agli ormeggi durante il week-end e nelle giornate festive, il quantitativo di gasolio presente a bordo;
- e) essere sempre e costantemente presidiati da un congruo numero di membri d'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante dell'unità ovvero, in alternativa, dovrà essere predisposto un **adeguato, a giudizio dell'Autorità Marittima**, servizio di guardiania di pronto intervento (entro 15 minuti dalla chiamata) mediante personale addestrato per ogni eventuale manovra di ormeggio ovvero intervento da effettuare a bordo delle unità ai fini della sicurezza delle stesse, delle altre unità nonché delle strutture portuali ed al fine di prevenire eventuali inquinamenti marini.



Articolo 35 (Divieti)

1. È fatto divieto a tutti i motopesca di:

- a) ormeggiare "a pacchetto" alle navi;
- b) sostare, anche se ancorati, fuori dalle aree di banchina destinate all'ormeggio delle unità da pesca;
- c) effettuare evoluzioni, non giustificate da esigenze di manovra, durante la navigazione portuale;
- d) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità, nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali (bitte, pali illuminazione, ecc.);
- e) effettuare in banchina qualunque tipo di operazione diversa da operazioni commerciali, (pulizia/riparazione delle reti, ecc.) senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima;
- f) disperdere nell'ambiente qualunque tipo di rifiuto;
- g) ormeggiare ai moletti antistanti il locale scalo di alaggio se non per compiere operazioni di alaggio e varo e/o comunque a seguito di espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- h) compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva comunicazione all'Autorità Marittima;
- i) compiere operazioni in banchina di prove di forza, con cavi alle bitte, con motori in moto ed elica in movimento;
- j) ormeggiare con impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima;
- k) usare in modo improprio l'acqua delle colonnine;
- l) scaricare il pescato impiegando veicoli e persone non espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e non in possesso del relativo permesso di accesso in porto;

Articolo 36 (Ormeggi riservati per operazioni di bunkeraggio)

1. I tratti di banchina Commerciale antistanti i distributori di carburante dovranno essere lasciati liberi allo scopo di permettere lo svolgimento delle operazioni di rifornimento.

2. L'ormeggio nei suddetti tratti di banchina è consentito solo durante la chiusura dei distributori previa **comunicazione scritta** alla Capitaneria di Porto a cura del gestore dei distributori di carburante.

Articolo 37 (Obbligo di comunicazione in caso di avaria)

1. Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscano all'unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona che provvederà ad impartire le dovute disposizioni.

Successivamente dovrà essere presentata alla Capitaneria di Porto la prevista dichiarazione di evento straordinario a norma dell'art.182 del Codice della Navigazione.



Articolo 38 ***(Motopescherecci in disarmo)***

1. Il disarmo dei motopesca potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il punto di ormeggio, il periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

2. Durante il disarmo il responsabile del motopesca dovrà obbligatoriamente garantire un adeguato servizio di guardiania composto da personale idoneo ad effettuare eventuali interventi a bordo dell'unità.

3. Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di non autorizzare il disarmo in determinati tratti di banchina necessari per lo svolgimento di operazioni commerciali in genere.

Articolo 39 ***(Lavori a bordo dei motopescherecci)***

1. I motopescherecci ormeggiati nelle banchine operative del porto di Ortona, dovranno attenersi alle prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento.

2. Al fine di effettuare lo sbarco dei motori é necessario ottenere sempre il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.



CAPO IV

NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA

DELLE UNITÀ DA DIPORTO NEL PORTO DI ORTONA

Articolo 40

(Navigazione e sosta)

1. Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi destinati a tali unità come di seguito elencati:
 - a. Banchina Saraceni (ivi comprese le banchine galleggianti)
 - b. Molo Turistico
2. Per l'ormeggio presso i locali Circoli Nautici, è obbligatorio prendere preventivi contatti con le Direzioni degli stessi per l'assegnazione dell'ormeggio nei tratti di banchina, presso le catenarie e presso i pontili galleggianti loro in concessione dando comunicazione per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Ortona.
3. I natanti e le imbarcazioni da diporto in transito potranno ormeggiare a partire dalla radice del pennello perpendicolare al Molo Sud, per una estensione di mt. 25 dalla 2^a alla 4^a bitta previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ortona
4. L'ormeggio è riservato alle unità da diporto in transito previa espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ortona (anche a mezzo VHF CH 16/12) e, comunque, per una permanenza non superiore a 72 (settantadue) ore, salvo casi di comprovata necessità.
5. Le unità da diporto in transito, che per tipologia costruttiva richiedano di ormeggiare presso le banchine destinate funzionalmente alle operazioni commerciali, devono chiedere l'autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Ortona.
6. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di ordinare di liberare la banchina anche prima del periodo massimo sopra indicato. L'unità deve ottemperare all'ordine entro 1 (una) ora dalla ricezione a sue spese e senza oneri per l'Amministrazione.
7. Per la tipologia di ormeggi di cui ai precedenti commi 3 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 comma 3.

Articolo 41

(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:
 - a) procedere ad una velocità di sicurezza come definita all'art.13;
 - b) effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;
 - c) fare ascolto radio continuo sul canale 12 VHF (frequenza 156.800 Mhz) in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopesca in movimento all'interno del porto;
 - d) segnalare, in caso di nebbia, la propria presenza con i previsti segnali acustici;
 - e) mantenere, per quanto applicabile, sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. (Articolo 6 comma 3 del D. L.vo n. 196/2005 - per le unità che hanno l'obbligo di detto dispositivo).
2. Durante la sosta in ambito portuale le unità da diporto dovranno:
 - a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra di altre unità;



- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
- c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
- d) assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per garantire le manovre, quando ormeggiate alle banchine non riservate al diporto.

Articolo 42 **(Divieti)**

1. Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:

- a) navigare a vela o con tavole a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Le unità da diporto a vela prive di motore ausiliario in uscita o in entrata dai circoli nautici situati presso l'approdo turistico interno al porto di Ortona, potranno veleggiare unicamente per uscire dall'approdo turistico e per farvi rientro. In tal caso, dovranno osservare una rotta quanto più diretta possibile, bordeggiando all'interno dell'area contrassegnata nella planimetria allegata (**ALLEGATO 8**). Tale facoltà non è data durante la manovra di entrata e uscita dal porto di navi mercantili;
- b) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
- c) sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- d) ormeggiare ai moletti antistanti il locale scalo pubblico di alaggio, se non per compiere operazioni di varo/alaggio e comunque a seguito di espressa autorizzazione, anche verbale, dell'Autorità Marittima.
- e) compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f) praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nello specchio acqueo dell'ambito portuale e nelle relative adiacenze ed in particolar modo entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dai fanali rosso e verde di ingresso al porto;
- g) usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità.

Articolo 43 **(Attività velica a scopo didattico)**

1. Nella zona attigua all'approdo turistico, meglio evidenziata nella planimetria in **ALLEGATO 8** è consentita l'effettuazione di attività veliche (limitatamente al solo transito) a scopo didattico con derive, da parte dei circoli nautici concessionari di specchi acquei o aree demaniali presso l'approdo turistico.

2. Tale attività dovrà essere svolta sotto la vigilanza ed il controllo di un istruttore abilitato comunicando sul Canale 16 VHF l'orario di inizio e fine attività alla Capitaneria di Porto di Ortona.

3. L'organizzatore/supervisore dell'attività deve garantire il costante ascolto sul Canale 16 VHF nonché prevedere la costante presenza di una idonea unità navale abilitata a prestare assistenza in caso di necessità

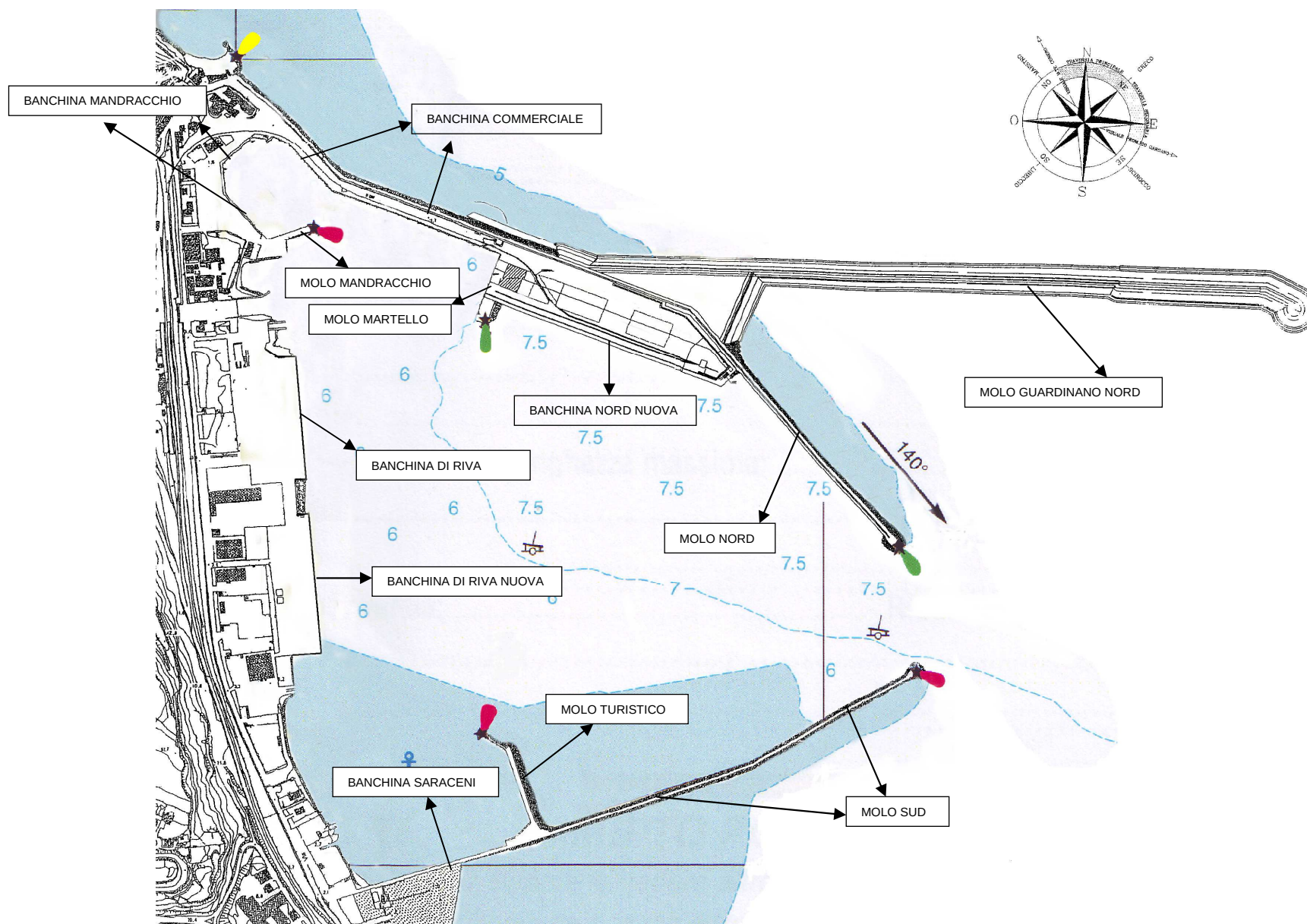


Articolo 44

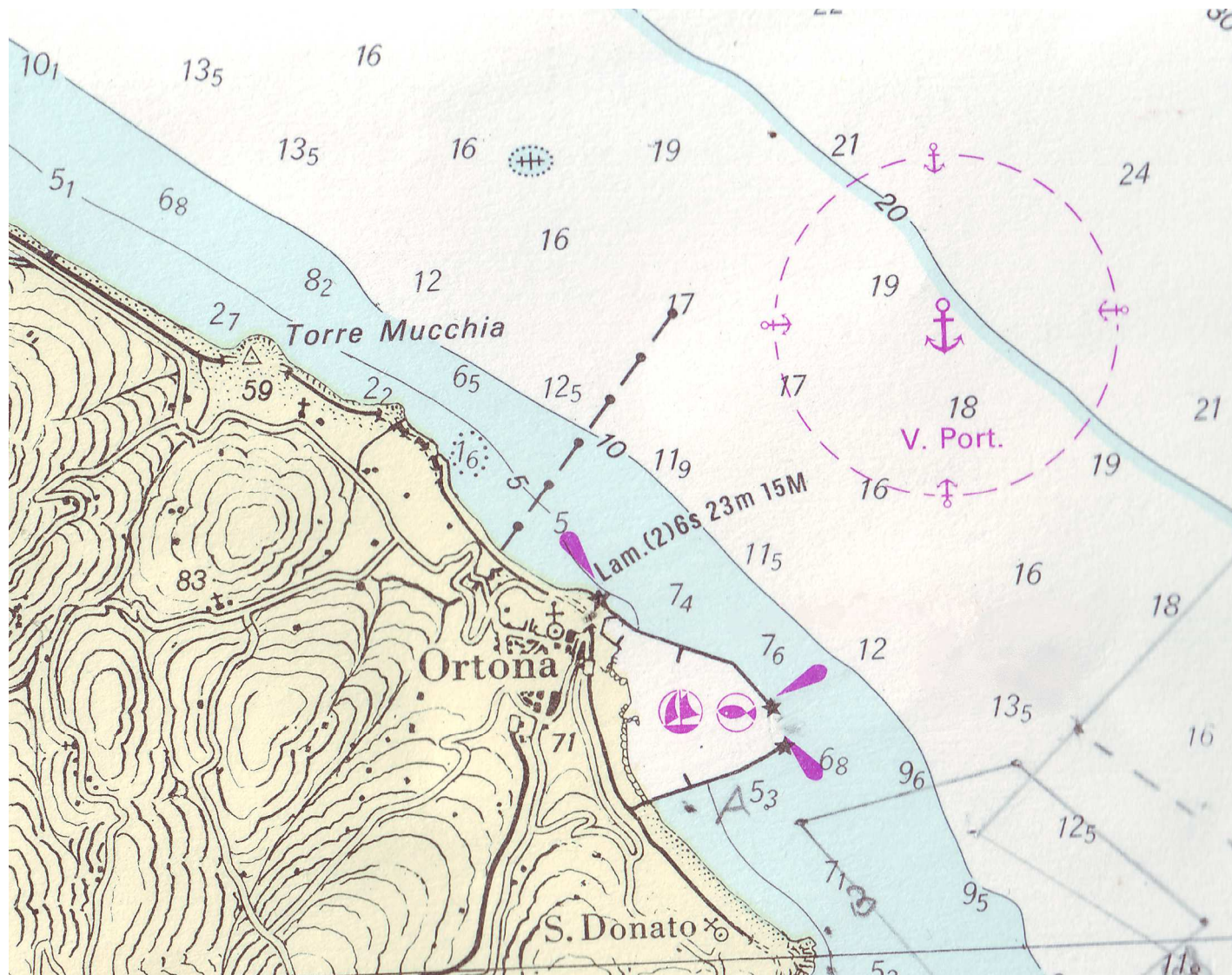
(Rinvio)

1. Le norme del presente Capo III non si applicano alle navi da diporto per le quali dovrà farsi espresso rinvio alla disciplina prevista per le navi, di cui al Capo I del presente Regolamento.

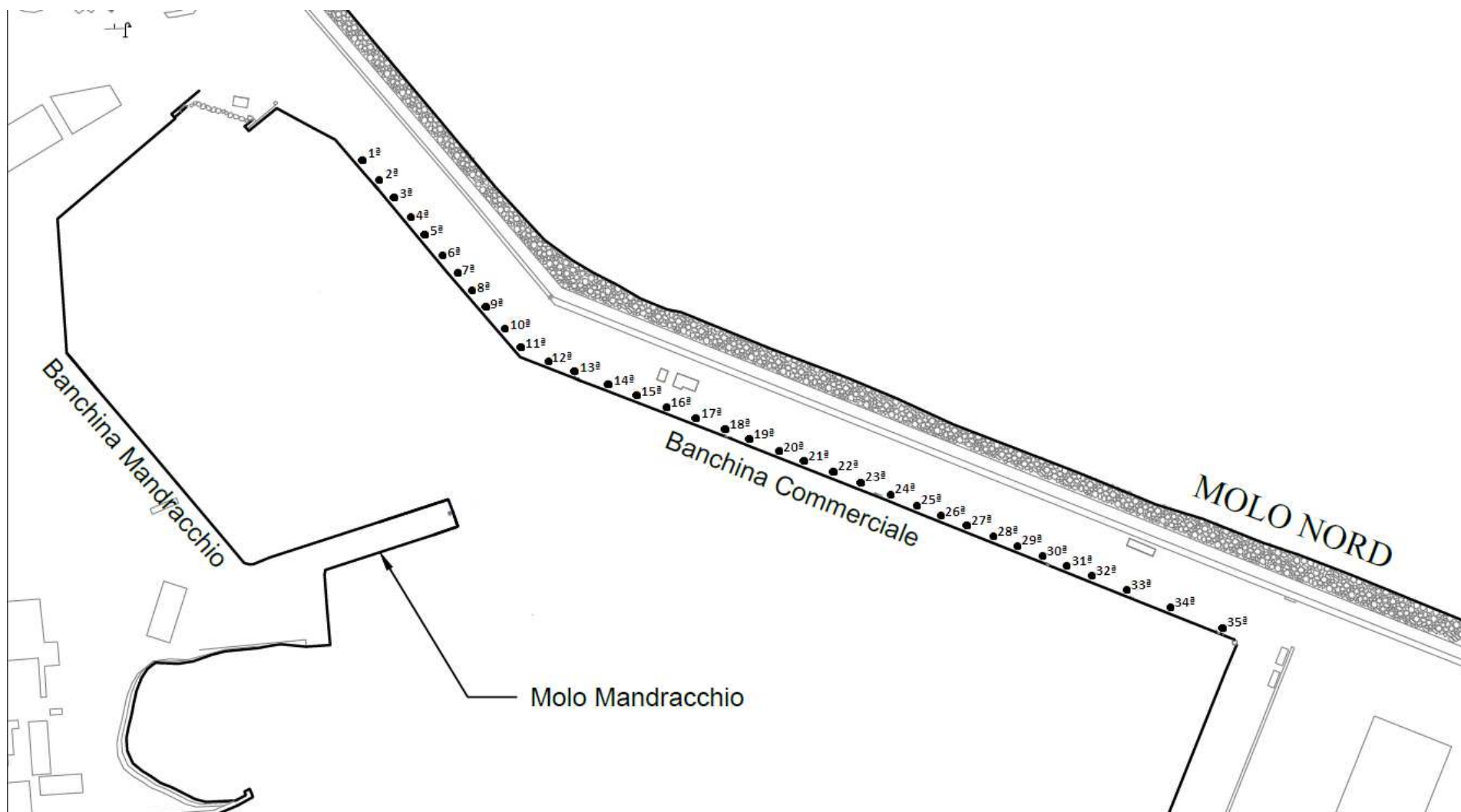
ALLEGATO 1 - PORTO DI ORTONA E NOMENCLATURA STRUTTURE PORTUALI (IL DOCUMENTO UFFICIALE E' LA CARTA NAUTICA DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE N. 212)



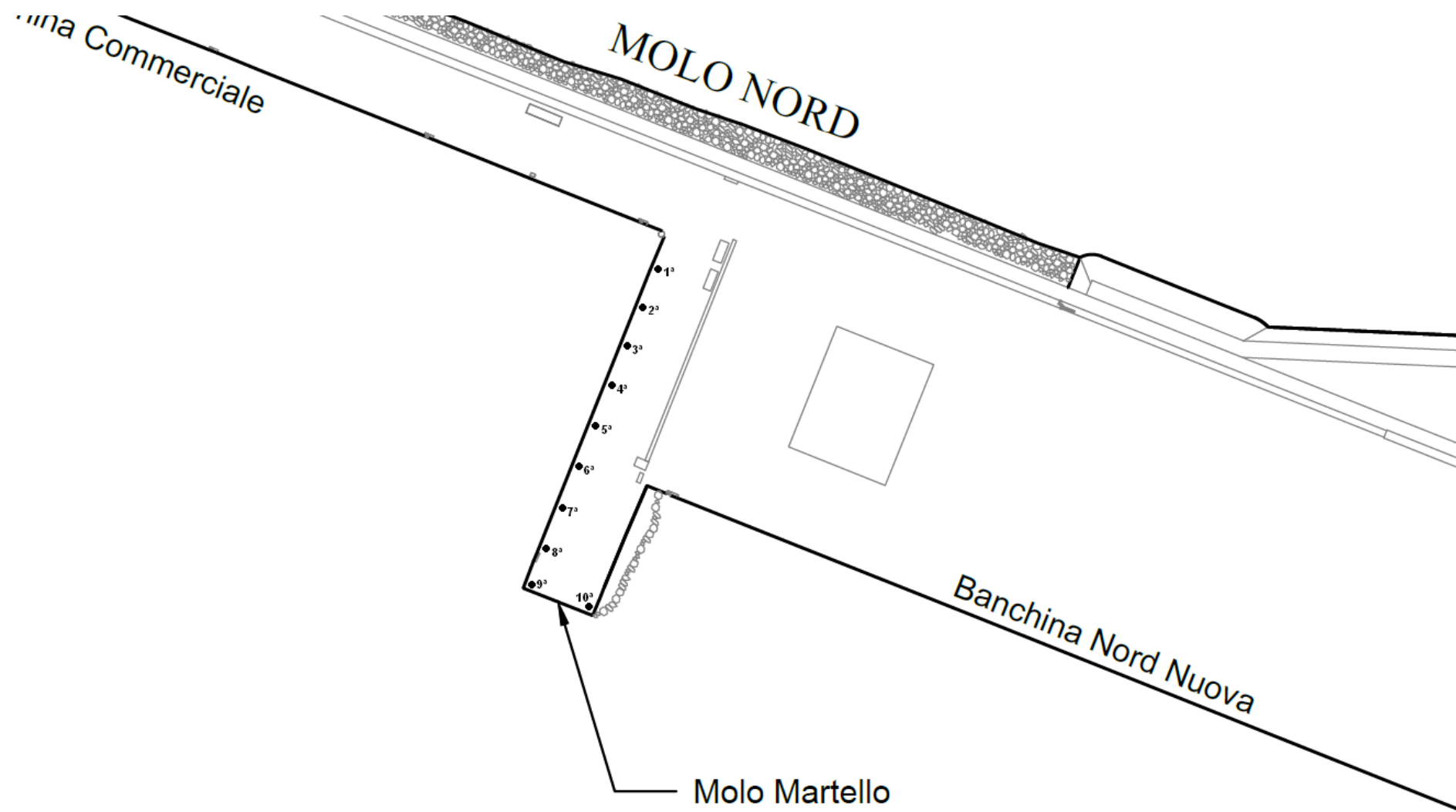
ALLEGATO 2 - AREA DI ANCORAGGIO DEL PORTO DI ORTONA – STRALCIO DELLA CARTA NAUTICA DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE N. 33



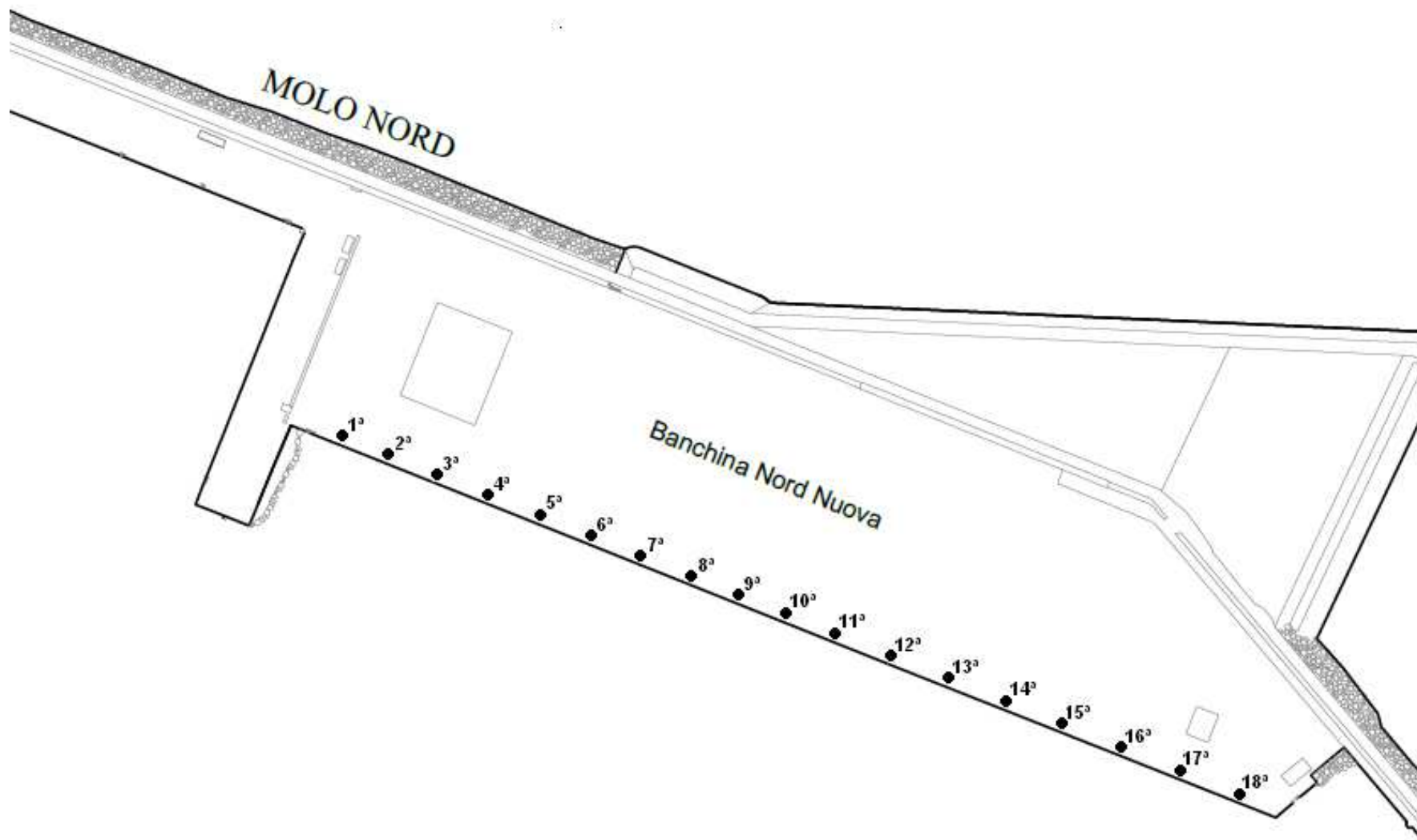
ALLEGATO 3 - **BANCHINA COMMERCIALE**



ALLEGATO 4 - **MOLO MARTELLO**

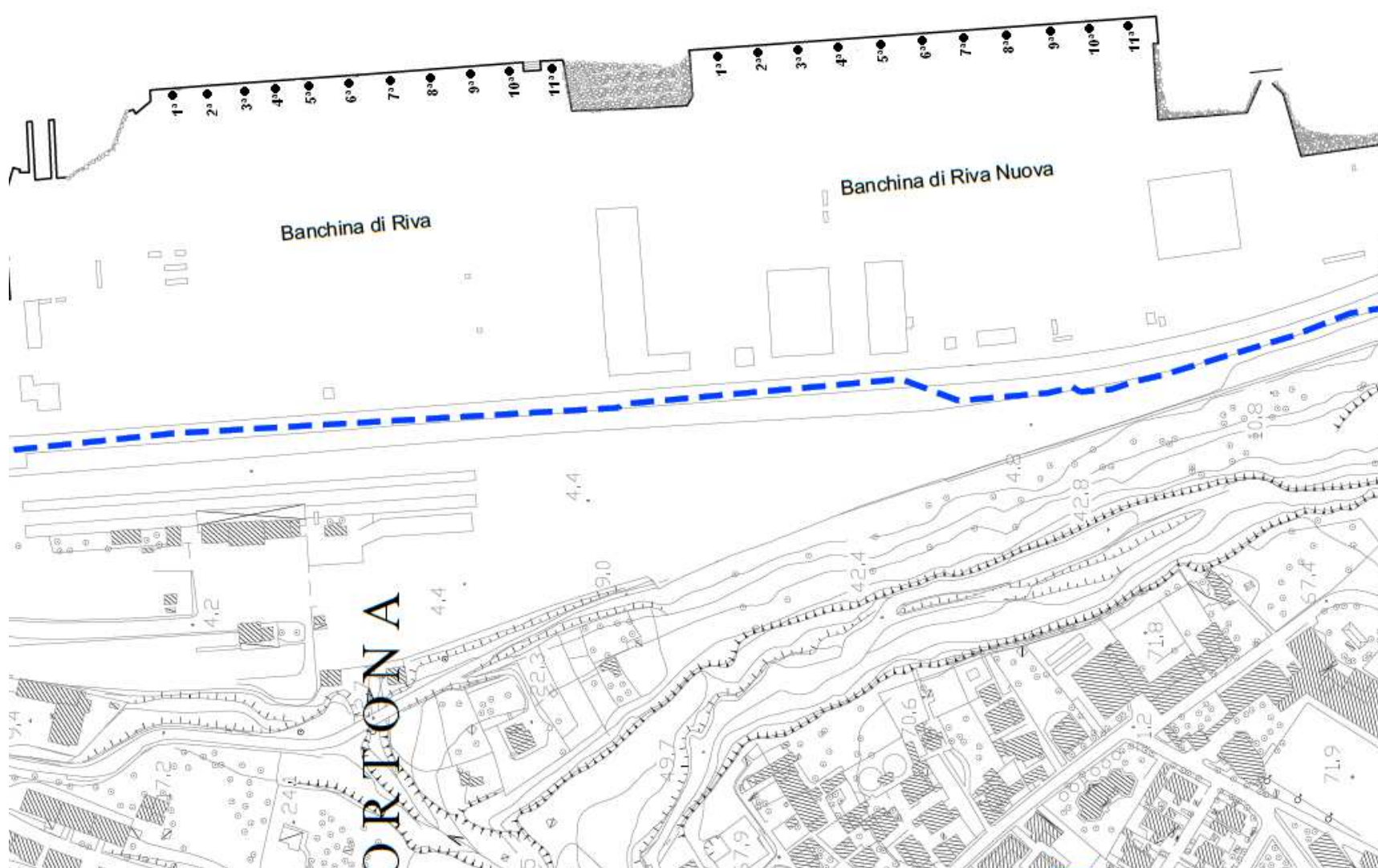


ALLEGATO 5 - **BANCHINA NORD NUOVA**

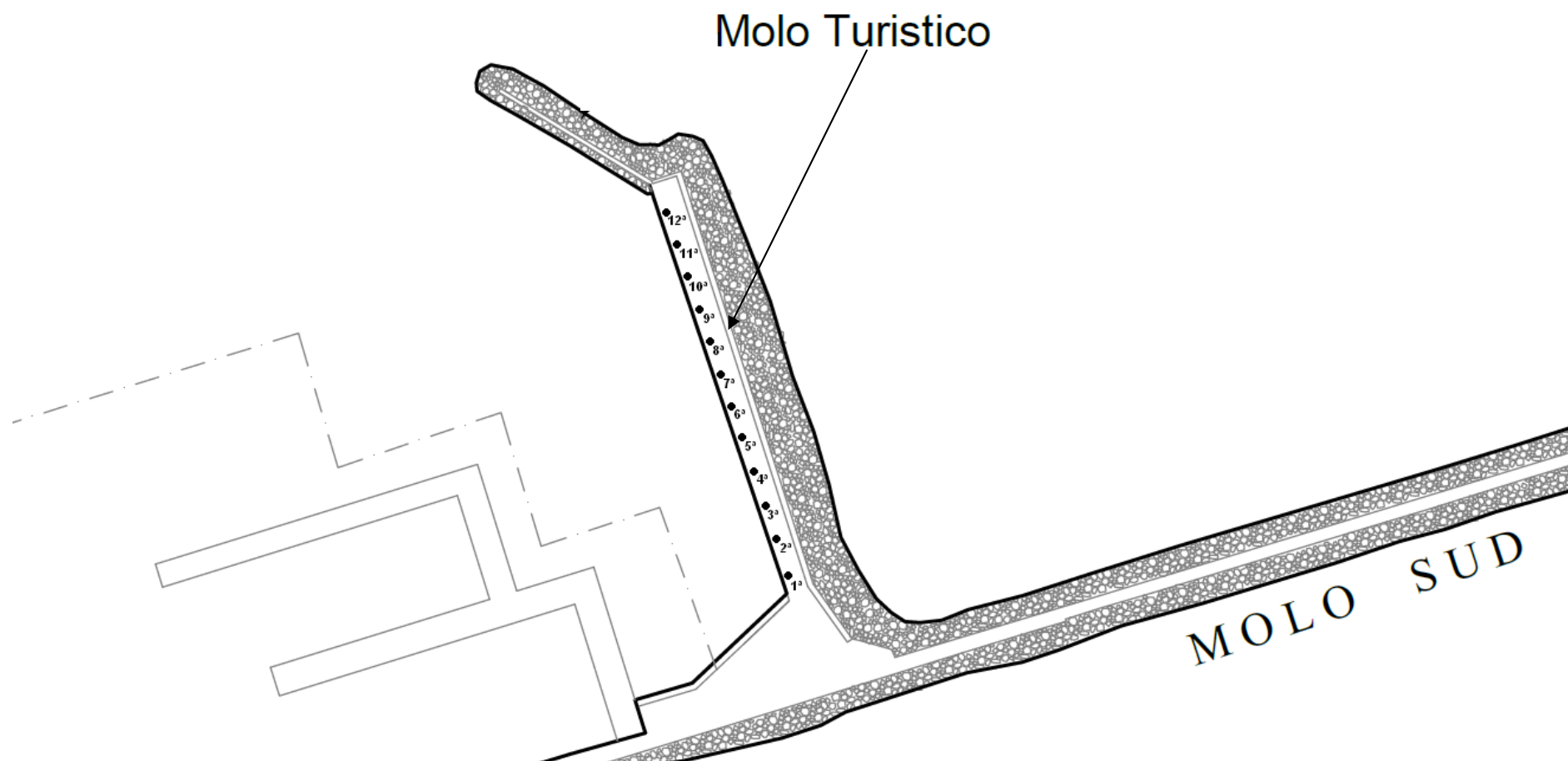


ALLEGATO 6

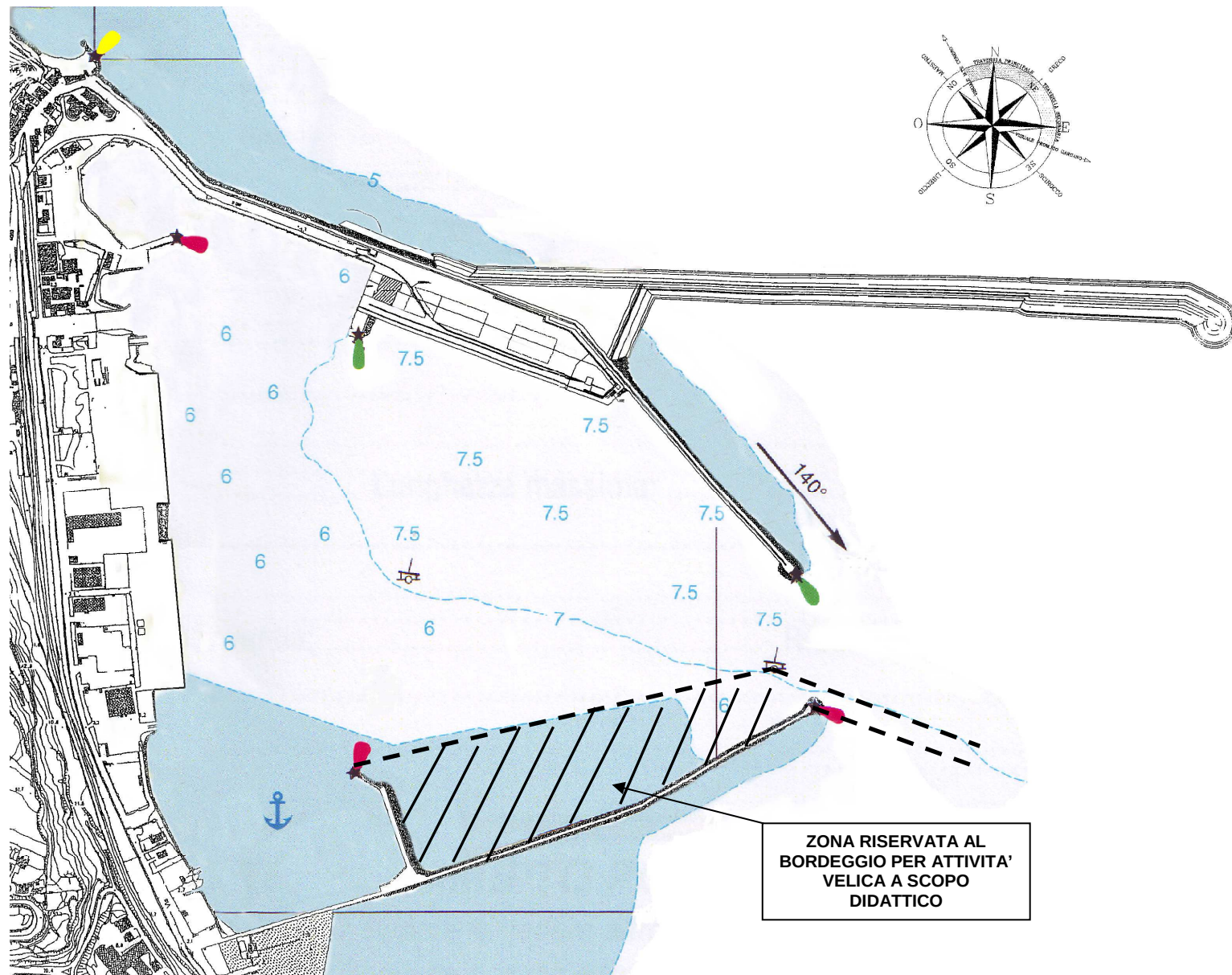
- BANCHINA DI RIVA E RIVA NUOVA



ALLEGATO 7 - MOLO TURISTICO E BANCHINA SARACENI



ALLEGATO 8- ZONA RISERVATA ALL'ATTIVITA' VELICA A SCOPO DIDATTICO



ALLEGATO 9 - DOMANDA DI ACCOSTO**MARCA DA BOLLO**

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
Ufficio Nostromo
66028 – ORTONA**

DOMANDA DI ACCOSTO

Il sottoscritto agente raccomandatario marittimo (Nome e Cognome) nato a (luogo di Nascita) domiciliato presso l'Agenzia Marittima (nome) telefono di rintracciabilità (cellulare)

premess

di aver ricevuto mandato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/04/1977 n. 135 da (Armatore/Noleggiatore/Vettore con dati identificativi) preannuncia l'arrivo della sottonotata nave e ne richiede l'accosto:

<u>DATI NAVE</u>	TIPO (*) E NOME NAVE:		
	BANDIERA:	ANNO DI COSTRUZIONE:	
	N° IMO:	MMSI:	G.T.:
	LUNGHEZZA:	LARGHEZZA:	
	PESCAGGIO	POPPA:	PRORA:
	N° ELICHE	POPPA:	PRORA:

<u>DATI VIAGGIO</u>	PORTO DI PROVENIENZA:	NAZIONE:	DATA E ORA:
	PREVISIONE DI ARRIVO:	GIORNO:	ORA:
	PREVISIONE DI PARTENZA:	GIORNO:	ORA:
	PORTO DI DESTINAZIONE:		

OPERAZIONI COMMERCIALI	CARICO A BORDO:	ARRIVO:	Tonn.	CARICO(**):
		SBARCO:	Tonn.	CARICO(**):
		IMBARCO:	Tonn.	CARICO(**):
		TRANSITO:	Tonn.	CARICO(**):
	IMPRESA PORTUALE E NOMINATIVO PFSO:	GIORNI DI LAVORO:		ORARIO DI LAVORO:
	NOME RICEVITORE:		NOME NOLEGGIATORE NAVE:	
	ORMEGGIO RICHIESTO:			

<u>SERVIZI RICHIESTI</u>	PRATICO LOCALE:	SI	NO:
	ORMEGGIATORI:	NUMERO:	
	RIMORCHIATORI:	NUMERO:	

Si dichiara che i servizi hanno assicurato la loro presenza nell'ora e nel numero sopra indicato

(*) -Tipo della nave: M/N – Ro/ro – Cisterna – R.re – S/V – ecc.

(**) - Se trattasi di merci pericolose precisare la classe IMO:

- se trattasi di merci secche pericolose indicare per esteso l'esatta denominazione tecnica e la classe di pericolosità

- se trattasi di altre merci secche precisare, se alla rinfusa, l'appendice di appartenenza (A-B-C) qualora soggette al D.M. 22.07.1991 + IMSBC CODE ed in caso di merci in transito allegare l'individual schedule di cui al Codice IMSBC di ogni singolo carico (ovvero Tentative Bulk Cargo Shipping Name)

- se trattasi di merce rientrante nelle categorie inquinanti di cui alla Legge 979/1982 specificare tutti i dati relativi al proprietario del carico

Firma

AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Presentata alle ore _____ del _____

Ormeggio assegnato _____

Ora assegnata di entrata _____

ALLEGATO 10 - COMUNICAZIONE DI PARTENZA

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
Ufficio Nostromo
66028 – ORTONA**

COMUNICAZIONE DI PARTENZA

Il sottoscritto agente raccomandatario marittimo (Nome e Cognome) nato a (luogo di Nascita) domiciliato presso l'Agenzia Marittima (nome) telefono di rintracciabilità (cellulare)

premess

di aver ricevuto mandato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/04/1977 n. 135 da (Armatore/Noleggiatore/Vettore con dati identificativi) preannuncia la partenza della sottonotata nave e ne richiede l'accosto:

<u>DATI NAVE</u>	TIPO (*) E NOME NAVE:		
	BANDIERA:		ANNO DI COSTRUZIONE:
	N° IMO:		MMSI: G.T.:
	LUNGHEZZA:		LARGHEZZA:
	PESCAGGIO	POPPA:	PRORA:
	N° ELICHE	POPPA:	PRORA:

<u>DATI VIAGGIO</u>	BANCHINA DI ORMEGGIO:		
	PREVISIONE DI PARTENZA:	GIORNO:	ORA:
	PORTO DI DESTINAZIONE:		

<u>OPERAZIONI COMMERCIALI</u>	CARICO A BORDO:	ARRIVO:	Tonn.	CARICO(**):
		SBARCO:	Tonn.	CARICO(**):
		IMBARCO:	Tonn.	CARICO(**):
		TRANSITO:	Tonn.	CARICO(**):
	IMPRESA PORTUALE:			

<u>SERVIZI RICHIESTI</u>	PRATICO LOCALE:	SI	NO:
	ORMEGGIATORI:	NUMERO:	
	RIMORCHIATORI:	NUMERO:	

Si dichiara che i servizi hanno assicurato la loro presenza nell'ora e nel numero sopra indicato

(*) -Tipo della nave: M/N – Ro/ro – Cisterna – R.re – S/V – ecc.

(**) - Se trattasi di merci pericolose precisare la classe IMO:

- se trattasi di merci secche pericolose indicare per esteso l'esatta denominazione tecnica e la classe di pericolosità

- se trattasi di altre merci secche precisare, se alla rinfusa, l'appendice di appartenenza (A-B-C) qualora soggette al D.M. 22.07.1991 + IMSBC CODE

- se trattasi di merce rientrante nelle categorie inquinanti di cui alla Legge 979/1982 specificare tutti i dati relativi al proprietario del carico

Firma

ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Presentata alle ore _____ del _____

Ora assegnata di uscita _____

ALLEGATO 11 - COMUNICAZIONE DI CAMBIO ACCOSTO

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
Ufficio Nostromo
66028 – ORTONA**

COMUNICAZIONE DI CAMBIO ACCOSTO

Il sottoscritto agente raccomandatario marittimo (Nome e Cognome) nato a (luogo di Nascita) domiciliato presso l'Agenzia Marittima (nome) telefono di rintracciabilità (cellulare)

premess

di aver ricevuto mandato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/04/1977 n. 135 da (Armatore/Noleggiatore/Vettore con dati identificativi) preannuncia il cambio accosto della sottonotata nave e ne richiede l'accosto:

<u>DATI NAVE</u>	TIPO (*) E NOME NAVE:		
	BANDIERA:		ANNO DI COSTRUZIONE:
	N° IMO:		MMSI: G.T.:
	LUNGHEZZA:		LARGHEZZA:
	PESCAGGIO	POPPA:	PRORA:
	N° ELICHE	POPPA:	PRORA:

<u>DATI VIAGGIO</u>	PROVENIENTE DALLA BANCHINA:		
	CAMBIO ACCOSTO:	GIORNO:	ORA:
	ORMEGGIO RICHIESTO:		

<u>OPERAZIONI COMMERCIALI</u>	CARICO A BORDO:	CARICO(**): Tonn.	
		CARICO(**): Tonn.	
	IMPRESA PORTUALE:	GIORNI DI LAVORO:	ORARIO DI LAVORO:
	NOME RICEVITORE:		

<u>SERVIZI RICHIESTI</u>	PRATICO LOCALE:	SI	NO:
	ORMEGGIATORI:	NUMERO:	
	RIMORCHIATORI:	NUMERO:	

Si dichiara che i servizi hanno assicurato la loro presenza nell'ora e nel numero sopra indicato

(*) -Tipo della nave: M/N – Ro/ro – Cisterna – R.re – S/V – ecc.

(**) - Se trattasi di merci pericolose precisare la classe IMO:

- se trattasi di merci secche pericolose indicare per esteso l'esatta denominazione tecnica e la classe di pericolosità

- se trattasi di altre merci secche precisare, se alla rinfusa, l'appendice di appartenenza (A-B-C) qualora soggette al D.M. 22.07.1991 + IMSBC CODE

- se trattasi di merce rientrante nelle categorie inquinanti di cui alla Legge 979/1982 specificare tutti i dati relativi al proprietario del carico

Firma

ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Presentata alle ore _____ del _____

Ormeggio assegnato _____

Ora assegnata per il cambio accosto _____

ALLEGATO 12 - RICHIESTA DI ORMEGGIO PERMANENTE PER UNITA' DA PESCA

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
Ufficio Nostromo
66028 – ORTONA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER UNITA' DA PESCA

Il sottoscritto _____, armatore dell'unità da pesca denominata _____ iscritta al numero _____ nato a _____ il _____ telefono cellulare di rintracciabilità _____ consapevole di quanto previsto dal Titolo II – Capo III del Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona, richiede l'accosto della seguente unità:

<u>DATI UNITA' DA PESCA</u>	NOME UNITA':	N° ISCRIZIONE:
	TIPO DI PESCA:	
	LUNGHEZZA:	LARGHEZZA:
	PESCAGGIO:	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLO SCAFO:	
	ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL'IMPRESA DI PESCA:	

<u>NUMERI DI REPERIBILITA DEL COMANDANTE DELL'UNITA'</u>	NOMINATIVO:
	CELLULARE:

dichiara altresì:

- che si intende utilizzare in modo permanente ed esclusivo il porto di Ortona per l'ormeggio nonché ai fini dell'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.
- che l'unità come sopra individuata sarà sempre e costantemente presidiata da un congruo numero di membri d'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante dell'unità ovvero, sarà predisposto un servizio di guardiania di pronto intervento (entro 15 minuti) mediante l'utilizzo di personale addestrato all'effettuazione di ogni eventuale manovra di ormeggio ovvero intervento, anche su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, da effettuare a bordo delle unità ai fini della sicurezza delle stesse, delle altre unità nonché delle strutture portuali ed al fine di prevenire eventuali inquinamenti marini.

<u>SERVIZIO DI GUARDIANIA DI PRONTO INTERVENTO (entro 15 minuti dalla chiamata)</u>	NOMINATIVO:
	CELLULARE:

Firma

ALLEGATO 13 - RICHIESTA DI ORMEGGIO PROVVISORIO PER UNITA' DA PESCA

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
SEZIONE TECNICA
Ufficio Nostromo
66028 – ORTONA**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER UNITA' DA PESCA

Il sottoscritto _____, armatore dell'unità da pesca denominata _____ iscritta al numero _____ nato a _____ il _____ telefono cellulare di rintracciabilità _____ consapevole di quanto previsto dal Titolo II – Capo III del Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona, richiede l'accosto della seguente unità:

<u>DATI UNITA' DA PESCA</u>	NOME UNITA':	N° ISCRIZIONE:
	TIPO DI PESCA:	
	LUNGHEZZA:	LARGHEZZA:
	PESCAGGIO:	
	MATERIALE DI COSTRUZIONE DELLO SCAFO:	
	ESTREMI DI ISCRIZIONE DELL'IMPRESA DI PESCA:	

<u>NUMERI DI REPERIBILITA DEL COMANDANTE DELL'UNITA'</u>	NOMINATIVO:
	CELLULARE:

dichiara altresì:

- che si intende utilizzare in modo permanente ed esclusivo il porto di Ortona per l'ormeggio nonché ai fini dell'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.
- che l'unità come sopra individuata sarà sempre e costantemente presidiata da un congruo numero di membri d'equipaggio, individuati all'uopo dal Comandante dell'unità ovvero, sarà predisposto un servizio di guardiania di pronto intervento (entro 15 minuti) mediante l'utilizzo di personale addestrato all'effettuazione di ogni eventuale manovra di ormeggio ovvero intervento, anche su semplice richiesta verbale dell'Autorità Marittima, da effettuare a bordo delle unità ai fini della sicurezza delle stesse, delle altre unità nonché delle strutture portuali ed al fine di prevenire eventuali inquinamenti marini.

<u>SERVIZIO DI GUARDIANIA DI PRONTO INTERVENTO (entro 15 minuti dalla chiamata)</u>	NOMINATIVO:
	CELLULARE:

Firma